

Delega fiscale - le modifiche attese sull'IRES

Tra le tante novità contenute nel DDL contenente la delega per la riforma fiscale, approvato nel CDM del 16/03/2023, di particolare rilevanza sono quelle che riguardano **l'IRES**.

Si prevede, in particolare, l'introduzione di una "doppia aliquota" per l'IRES:

- una base del **24%**;
- e una ridotta che con grande probabilità dovrebbe aggirarsi attorno al 15% "riservata" alle imprese che faranno investimenti e assumeranno personale (con particolare attenzione per gli over 50 ed i percettori del Reddito di cittadinanza).

L'applicazione dell'aliquota IRES ridotta sarà condizionata dal "rispetto" di **alcune condizioni**; in particolare, sarà necessario che:

- entro i due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
 - una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
 - gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa.

Per ciò che riguarda **la determinazione del reddito d'impresa di società ed enti**, si prevede:

- la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti;
- la revisione della disciplina di deducibilità degli interessi, passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali;
- il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, attenendosi, in particolare, ai seguenti principi:
 - revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;

- tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
 - modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;
 - definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza eurounitaria;
-
- sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei relativi principi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento;
 - previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni di attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.